



Città di Chivasso
Regione Piemonte

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA
GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 25/11/2019

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Principi generali	4
Articolo 4 - I cittadini attivi	5
Articolo 5 - Patto di collaborazione.....	5
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	6
Articolo 6 - Disposizioni generali	6
Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari	7
Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi.....	7
CAPO III - FORME DI SOSTEGNO	9
Articolo 9 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno	9
Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	9
Articolo 11 - Facilitazioni	10
Articolo 12 - Formazione	10
Articolo 13 - Autofinanziamento.....	10
CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	10
Articolo 14 - Comunicazione	10
Articolo 15 - Valutazione delle attività di collaborazione e trasparenza	11
CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA	11
Articolo 16 - Prevenzione dei rischi	11
Articolo 17 - Responsabilità.....	12
Articolo 18 - Tentativo di conciliazione.....	12
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Articolo 19 - Clausole interpretative, adeguamento ed entrata in vigore	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **beni comuni urbani**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) **comune o amministrazione**: il Comune di Chivasso nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza possedute si attivano, per periodi di tempo anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
 - g) **cura (condivisa)**: interventi per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni, realizzati in forma condivisa da cittadini e amministrazione comunale, in modo da facilitare l'integrazione, generare benessere e rafforzare i legami di comunità;
 - h) **rigenerazione (condivisa)**: interventi volti al recupero e alla rivalorizzazione dei beni comuni, realizzati in forma condivisa da cittadini e amministrazione comunale, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) **gestione (in forma condivisa)**: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e la loro fruizione collettiva;

- j) **fruizione collettiva**: disponibilità e utilizzo di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità;
- k) **spazi pubblici**: aree verdi, immobili, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b) **pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c) **responsabilità**: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) **inclusività e apertura**: gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni**: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e grado di abilità;
 - f) **partecipazione dei bambini**: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendo la loro partecipazione, sia in ambito scolastico che extrascolastico, alla cura condivisa dei beni comuni;
 - g) **sostenibilità**: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
 - h) **proporzionalità**: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - i) **adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - j) **informalità**: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - k) **autonomia civica**: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
 - l) **prossimità e territorialità**: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione relativi ai beni comuni urbani in un determinato territorio.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento, intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per lo sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di titolo di legittimazione diverso dall'adesione al relativo patto di collaborazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. In ogni caso, tutti i cittadini attivi operanti sui beni comuni urbani sono tenuti ad osservare le clausole contenute nei rispettivi patti di collaborazione.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano e definiscono tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi e l'interesse generale che la collaborazione persegue, le azioni e le modalità generali di esecuzione, ivi comprese le eventuali reciproche precauzioni e cautele che, in relazione alle specifiche attività, devono essere assunte;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini la Giunta individua la struttura organizzativa interna, denominata "Sportello per i beni comuni", che riceve le proposte di collaborazione e che costituisce per il proponente, a livello amministrativo, l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
4. All'interno della struttura comunale è costituito un Tavolo intersettoriale, denominato "Tavolo per l'amministrazione condivisa" (d'ora innanzi Tavolo), composto da almeno un dipendente per ogni settore. I componenti il Tavolo potranno essere coinvolti dallo "Sportello per i beni comuni" nell'istruttoria delle proposte e nella redazione dei patti, a seconda dell'oggetto prevalente delle proposte stesse, o per considerare da un punto di vista amministrativo-tecnico le sollecitazioni che l'amministrazione intende proporre alla cittadinanza tramite avviso pubblico. È compito del segretario generale individuare i dipendenti dei settori/uffici che fanno parte del Tavolo per l'amministrazione condivisa.
5. In particolare, lo "Sportello per i beni comuni":
 - a) effettua una prima istruttoria sulle proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto alla luce dei principi del presente regolamento;
 - b) individua il Settore interno alla struttura comunale, competente per materia, a cui trasmettere la proposta di collaborazione pervenuta;
 - c) sostiene il dirigente o la P.O. di Settore, competenti per materia, negli incontri di co-progettazione e nell'elaborazione condivisa dei contenuti dei patti di collaborazione;
 - d) può partecipare all'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, da indicare ai soggetti proponenti o da attivare direttamente;
 - e) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - f) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto;
 - g) gestisce, insieme al Tavolo, i contenuti della pagina del sito istituzionale del Comune dedicata ai beni comuni e all'amministrazione condivisa.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1. I patti di collaborazione ordinari riguardano gli interventi di cura, occasionali o anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni. I patti di collaborazione ordinari non riguardano gli interventi di rigenerazione o di gestione condivisa dei beni comuni.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura che i cittadini possono realizzare sono quelli volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento, di decorazione e simili. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività educative, artistiche, formative, sportive e simili.
3. Il dirigente che approva con propria determinazione i patti ordinari è il responsabile dello “Sportello per i beni comuni” e colui a cui sono assegnate apposite risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione. Nel rispetto del presente regolamento e nei limiti delle risorse di bilancio, la Giunta comunale definisce i criteri, anche quantitativi, per attribuire un eventuale sostegno economico a favore delle azioni previste nei patti di collaborazione ordinari.
4. I cittadini che intendono realizzare gli interventi di cura che sono oggetto dei patti di collaborazione ordinari, presentano la proposta di collaborazione allo “Sportello per i beni comuni”, secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito web del Comune.
5. Lo “Sportello per i beni comuni”, entro 7 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, individua il dirigente o la P.O. di Settore - competente per materia - a cui trasmettere la domanda, insieme ad una prima valutazione della stessa.
6. Il dirigente individuato o la P.O. di Settore, verificata la fattibilità tecnica e la sostenibilità della proposta, elabora il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente e lo sottopone al dirigente dello “Sportello per i beni comuni” unitamente alla richiesta di eventuali impegni di spesa, nel rispetto del presente regolamento e degli indirizzi di Giunta di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il dirigente dello “Sportello per i beni comuni” approva con proprio atto il patto ordinario e l’eventuale impegno di spesa entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Il patto di collaborazione ordinario, una volta approvato, viene sottoscritto dal dirigente o dalla P.O. di Settore competente per materia di cui al comma 5 del presente articolo, congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e viene pubblicato sul sito web del Comune.
9. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il dirigente o la P.O. di Settore responsabile per materia lo comunica ai proponenti, entro 15 giorni dalla sua individuazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il patto di collaborazione complesso può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

3. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
4. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione.
5. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, e ne garantiscono sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
6. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini, in apposito elenco, i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo una nota allo "Sportello per i beni comuni", che la sottoporrà al Tavolo e successivamente alla valutazione della Giunta.
7. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione allo "Sportello per i beni comuni". Le proposte devono essere corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
8. L'attività istruttoria di una proposta di collaborazione complessa è conclusa entro 45 giorni dalla data di presentazione della proposta stessa. Ricevuta la proposta di collaborazione, lo "Sportello per i beni comuni" individua il dirigente competente per materia o la P.O. di Settore, convoca il Tavolo e prontamente pubblica la proposta in forma sintetica sul sito web del Comune, con l'avviso rivolto alla cittadinanza che – relativamente alle medesime finalità – è possibile presentare ulteriori proposte di collaborazione. Alla data di pubblicazione dell'avviso sono sospesi i termini della procedura di istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso. Scaduti i 30 giorni riprende la decorrenza della procedura di istruttoria.
9. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi il Tavolo può avviare un confronto tra i diversi proponenti, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
10. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il dirigente competente per materia o la P.O. di Settore lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo eventualmente informazioni integrative.
11. Il dirigente competente per materia o la P.O. di Settore, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 15 giorni.
12. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente competente per materia o dalla P.O. di Settore insieme al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi a seguito:
 - dell'approvazione degli indirizzi da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso e l'indicazione degli oneri che possono essere assunti dal Comune;
 - dell'approvazione del patto stesso e del corrispondente impegno di spesa da parte del dirigente responsabile dello "Sportello per i beni comuni".

Il patto di collaborazione complesso è poi pubblicato sul sito web del Comune.

13. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia di intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune. La richiesta di un parere alla Soprintendenza interrompe i termini procedurali di cui ai precedenti commi.
14. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
15. Il Comune può destinare agli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi, a fronte delle attività prestate, poiché queste sono svolte spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione dei seguenti vantaggi economici a favore delle azioni intraprese dai cittadini attivi, da precisare nel patto di collaborazione:
 - a) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività previste
 - b) l'utilizzo gratuito delle strutture ed attrezzature comunali;
 - c) l'uso a titolo gratuito di locali di proprietà comunale;
 - d) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - e) il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dei cittadini attivi nell'ambito delle attività previste dai patti di collaborazione, purché giustificate e documentate.

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 190 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività svolte nell'ambito del presente regolamento non aventi carattere commerciale sono esentate dal pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) nonché dalla Tassa Rifiuti giornaliera.
4. L'esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta alle occupazioni poste in essere, limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento

della stessa, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività stessa.

5. Il Comune, nell'esercizio e nei limiti della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e sulla scorta della normativa disciplinante i singoli tributi o le singole entrate comunali, può disporre ulteriori esenzioni, riduzioni o agevolazioni, in materia di proprie entrate e tributi, a favore dei singoli cittadini o comunità di cittadini costituite in forme associative o altre formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 11 - Facilitazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

Articolo 12 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini.

Articolo 13 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo per le attività previste nel patto.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata sul sito web del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 15 - Valutazione delle attività di collaborazione e trasparenza

1. La pubblicazione della documentazione delle attività svolte e della rendicontazione delle risorse impiegate è essenziale ai fini di dare visibilità, garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per mettere tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito web, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione ritenuta efficace.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione e valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La rendicontazione e valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi vengono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Nel caso l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro, il patto di collaborazione precisa, a seconda dei casi, che:

- a) l'attrezzatura data in concessione d'uso gratuito dal Comune è conforme alla Direttiva Macchine ed alle altre disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, corredata di libretto d'uso e manutenzione, assoggettata ai regolari e previsti cicli di manutenzione periodica;
 - b) il cittadino che dispone dell'attrezzatura necessaria ha dichiarato, in forma di autocertificazione, la conformità dell'attrezzatura e la piena conoscenza da parte del cittadino attivo delle regole relative al suo utilizzo in sicurezza.
5. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività previste nel patto stesso, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
 6. Trattandosi di interventi di interesse pubblico, il Comune stipula polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro o elenco.
 7. L'amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 17 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dal patto di collaborazione.

Articolo 18 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Clausole interpretative, adeguamento ed entrata in vigore

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini e amministrazione, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.
3. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni, contestualmente alla deliberazione che lo approva, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.